

a cura dell'Avv Prof. Giuseppe MARAZZITA

In questa rubrica di nuova istituzione nella Nostra Rivista, si riportano, in modo sintetico, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da giudici che rientrano nel distretto della Corte d'appello di Roma e che ancora pendono davanti alla Corte costituzionale (ovvero per le quali non è stata ancora depositata la decisione).

In tal modo, pur avendo inteso la Direzione riportare la TEMI ROMANA nel proprio alveo naturale (e storico) di Rivista di merito, si è ritenuto mantenere ed anzi istituzionalizzare uno spazio – rilevante anche da punto di vista pratico – a tutte le questioni che – regolate da norme di frequente applicazione - sono ritenute di “dubbia costituzionalità” dagli stessi giudici: in tal modo anche l'operatore pratico avrà la facoltà di sollevare analoghe eccezioni oppure di chiedere la sospensione (facoltativa) dei processi nei quali quelle disposizioni dovrebbero essere applicate fino alla decisione della Consulta.

Il formato “cartaceo” della Rivista non consente il monitoraggio continuo, ma la semplice prospettazione delle nuove questioni di volta in volta sollevate: l'edizione informatica della TEMI ROMANA conterrà (e manterrà disponibile in rete) invece il panorama completo di tutte le questioni sollevate e via via risolte.

In questa prima uscita, vengono riportate le ordinanze di giudici “romani”, che sollevano in via incidentale questioni di costituzionalità, pubblicate nella Gazzetta ufficiale fino al 28 luglio 2004.

Per ciascuna questione, dopo la materia e l'istituto coinvolti, sono indicati il giudice a quo, le norme oggetto del giudizio, le norme costituzionali che si ritengono violate, il numero di ruolo, l'udienza di decisione della Corte costituzionale e una sintesi della motivazione sulla “non manifesta infondatezza” (mentre si omette quella sulla “rilevanza”).

Procedimento Civile Il giudizio di equità davanti al Giudice di pace

Autorità: Giudice di pace di Genzano

Oggetto: art. 1 della legge 7.4.2003 n. 63 (conv. del decreto legge 08/02/2003 n. 18) in relazione agli artt. 82 e 113 c.p.c.

Parametri: art. 3 (eguaglianza) e art. 24 (diritto di difesa)

R.G. n.: 171/04, 172/04, 307/04

Udienza: camera di consiglio del 23.6.2004

La questione: Il Giudice di Genzano, con varie ordinanze, dubita della legittimità costituzionale delle novità introdotte nel febbraio-aprile 2003 nel c.p.c., nella parte in cui impediscono il “giudizio secondo equità” davanti al Giudice di pace civile (esteso a tutte le “cause il cui valore non eccede millecento euro” dall'art. 113, 1° comma c.p.c.) per “i rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile”.

Il dubbio nasce dal timore di una disparità di trattamento non giustificata “da una specificità della materia, ma da una specificità del contenitore giuridico” (il contratto concluso mediante moduli o formulari), che “potrebbe essere applicata da parte del contraente più “forte” a qualsiasi tipologia di transazione commerciale con evidente danno per i consumatori”.

La lesione del diritto di difesa viene, invece, ravvisata nel fatto che sarebbe vanificato il diritto del consumatore ad un giudizio secondo equità con la possibilità di stare in giu-

dizio personalmente davanti al Giudice di pace e, quindi, senza spese.

Procedimento Penale Il decreto penale chiesto in ritardo dal P.M.

Autorità: Tribunale di Roma (Monocratico - dott. Liotta)

Oggetto: art. 459, 1° comma c.p.p.

Parametri: art. 24 (diritto di difesa) e art. 111, 2° e 3° comma (giusto processo)

R.G. n.: 1144/03

Udienza: non fissata

La questione: Il Tribunale di Roma in composizione monocratica è chiamato a decidere l'opposizione ad un decreto penale di condanna richiesto dal P.M. oltre il termine di sei mesi dall'iscrizione nel registro degli indagati e, quindi, in palese violazione dell'art. 459, 1° comma c.p.p.

Il problema nasce dal fatto che, per tale “inosservanza”, non è prevista alcuna sanzione processuale dal momento che il termine, secondo consolidata interpretazione della Corte di cassazione, “ha natura meramente ordinatoria”: con la conseguenza che il decreto emesso dal G.i.p. a fronte di richiesta tardiva “non è comunque invalido e non può essere revocato”.

Il giudice a quo – con argomentazione di pregio – ritiene non manifestamente infondata la questione sulla violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo perché in tal modo “verrebbe meno una delle principali ragioni sulle quali si regge la disciplina” del procedimento per decreto, la quale “trova la sua giustificazione e la sua ragion d'essere” proprio nei “criteri di economia processuale e massima speditezza”.

Pertanto la compressione del diritto di difesa (ovvero il suo differimento alla fase processuale conseguente all'opposizione) non sarebbe giustificata – come in genere accade – dalla particolare natura di un “rito speciale le cui caratteristiche non siano osservate”.

Procedimento Penale Il mancato consenso della difesa alla rinnovazione degli atti viola la Costituzione?

Autorità: Tribunale di Roma (Collegiale - Presidente dott. Testa)

Oggetto: art. 525, 2° comma c.p.p.

Parametri: art. 3 (eguaglianza) e art. 111, 2° comma (giusto processo)

R.G. n.: 450/04

Udienza: non fissata

La questione: Il Tribunale di Roma, a seguito di un mutamento del collegio, dispone la rinnovazione del dibattimento ma la difesa si oppone alla utilizzabilità, mediante lettura, degli atti assunti precedentemente dal collegio diversamente composto. Secondo il giudice tale opposizione “comportando sostanzialmente che il dibattimento regredisca alla fase iniziale, renderebbe necessario un nuovo esame dei testimoni”, sentiti nel corso di vari anni.

Su eccezione sollevata dal P.M., il Tribunale si richiama all'art. 111 della Costituzione per dubitare della legittimità del secondo comma dell'art. 525 c.p.p., secondo cui alla deliberazione della sentenza “concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”.

Ritiene infatti il collegio che il principio della immutabilità del giudice sancito dal codice di rito “nella concreta esperienza giudiziaria (...) abbia conseguenze che ben posso-

no definirsi nefaste sulle sorti dei processi penali, tali da dimostrarne fattualmente l'assoluta incompatibilità con quello – costituzionalmente garantito – della ragionevole durata del processo".

Altra ragione di dubbia legittimità viene ravvisata, sul piano della ragionevolezza, nel fatto che per i reati particolarmente gravi (art. 53 bis c.p.p.) l'art. 190 bis c.p.p. prevede che la ripetizione dell'esame testimoniale sia ammessa "solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze".

Procedimento Penale L'assistenza dell'interprete per l'imputato straniero

Autorità: Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano

(Monocratico - dott. Ferraiuolo)

Oggetto: art. 109, 1° comma c.p.p.

Parametri: art. 111, 3° comma (diritto all'interprete)

R.G. n.: 562/04

Udienza: non fissata

La questione: In un processo a carico di un cittadino rumeno la difesa eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizio osservando che né il decreto, né l'avviso di conclusione delle indagini sono stati tradotti in lingua rumena o in altra lingua compresa dall'imputato.

Il giudice di Albano laziale, considerando che l'eccezione andrebbe respinta perché la legge non annovera tra le cause di nullità la mancata traduzione degli atti del procedimento, si pone il problema della compatibilità della legge con la disposizione costituzionale, l'art. 111, 3° comma, secondo cui "la legge assicura che la persona accusata di un reato (...) sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo".

Il Tribunale di Velletri ritiene così non manifestamente infondata la questione sull'art. 109, 1° comma c.p.p. ("gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana"), sia nella parte in cui non prevede che siano nulli gli atti del procedimento penale compiuti in lingua italiana ove l'imputato straniero la comprenda, sia nella parte in cui non prevede che, a tale scopo, fin dal primo atto del procedimento, lo straniero sia interpellato circa la conoscenza o meno della lingua italiana.

Diritto Penale: reati e pene La "vaghezza" del reato di insider trading

Autorità: Tribunale di Roma (Monocratico - dott. Scivicco)

Oggetto: art. 180 D.L.vo 24/02/1998, n. 58

Parametri: art. 3 (eguaglianza), 25, 2° comma (principio di tassatività) e art. 76 (eccesso di delega)

R.G. n.: 48/04

Udienza: non fissata

La questione: Il Tribunale di Roma, chiamato a giudicare un cittadino imputato del reato di abuso di informazioni privilegiate in materia di intermediazione finanziaria, accoglie l'eccezione sollevata dalla difesa sulla disposizione incriminatrice, sotto un duplice motivo.

In primo luogo l'art. 180 cpv. del D.L.vo n. 58 del 1998, nel fissare la condotta punita, definisce l'informazione privilegiata ("l'informazione specifica di contenuto determina-

to, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo") in modo vago e indeterminabile ex ante, soprattutto con riferimento all'avverbio "sensibilmente", ledendo così il principio di tassatività degli illeciti penali, nonché di quello di uguaglianza.

In secondo luogo la sanzione, che il decreto legislativo prevede per il reato (reclusione fino a due anni e multa da 20 a 600 milioni di lire), è superiore a quella fissata dalla legge delega con conseguente (indiretta) violazione dell'art. 76 della Costituzione, il quale impone al decreto legislativo di attenersi ai "principi e criteri direttivi" stabiliti dalla legge del Parlamento.

Previdenza e assistenza sociale E' legittima la richiesta dell'INPS di restituire la pensione già erogata?

Autorità: Tribunale di Roma (dott. Fenoglio)

Oggetto: art. 1, commi 260 e 261 della legge 23.12.96 n. 662 e art. 38, commi 7 e 8 della legge 28.12.2001 n. 448

Parametri: art. 3 (eguaglianza) e art. 38 (diritti previdenziali)

R.G. n.: 116/04

Udienza: non fissata

La questione: Il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale della disciplina che consente all'Inps di ottenere la ripetizione dei tre quarti delle somme erogate a titolo di pensione in misura superiore a quella effettivamente spettante. Mentre la disciplina vigente fino al 1996, ammetteva la richiesta dell'Istituto solo entro un anno dalla scoperta dell'errore, la normativa successiva consente la ripetizione senza alcun limite e, per di più, avendo effetto retroattivo, si applica a tutti i rapporti non passati in giudicato. L'ordinanza evidenzia che "l'efficacia retroattiva (...) comporta che fattispecie ricadenti nel medesimo arco temporale siano trattate diversamente solo in relazione all'epoca del procedimento di recupero" determinando una "disparità di trattamento tra pensionati per i quali sia stata già sancita in via definitiva, secondo i precedenti principi, la irripetibilità di un indebito e i pensionati i quali, per indebiti risalenti alla medesima epoca, debbono soggiacere alla nuova normativa".

Il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell'affidamento (sent. 39/93) e laddove afferma che "deve escludersi la ripetizione" dell'indebito previdenziale in caso di "non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta" (sent. 166/96).

Procedimento civile: esecuzione forzata L'impignorabilità della pensione notarile

Autorità: Tribunale di Roma (G.I. dott. De Sensi)

Oggetto: art. 12 del regio decreto legge 27/05/1923 n. 1324

Parametri: art. 3, 1° comma (eguaglianza)

R.G. n.: 238/04

Udienza: non fissata

La questione: La disposizione oggetto del sindacato di costituzionalità prevede l'assoluta impignorabilità delle pensioni erogate dalla cassa notarile, fatta eccezione per i crediti aventi natura alimentare (a seguito della sentenza 155/87 della Corte costituzionale).

La disciplina, assai risalente, appare al giudice remittente violatrice del principio di uguaglianza se comparata con il "regime generale" sulla pignorabilità delle retribuzioni, delle pensioni e delle indennità erogate dall'Inps o dalle pubbliche amministrazioni.

Infatti, come la Consulta ha chiarito, il diritto riconosciuto ai pensionati dall'art. 38 Cost. a godere di "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" non è tale da comportare l'impignorabilità in linea di principio ma soltanto di quella parte del trattamento che vale ad assicurare al pensionato quei mezzi.

Immunità parlamentari Il "Iodo Schifani" e l'insindacabilità del parlamentare

Autorità: Tribunale di Roma (G.I. dott. Rizzo)

Oggetto: art. 3, della legge 20.6.2003 n. 140

Parametri: art. 3 (eguaglianza), art. 24 (diritti della persona offesa dal reato) e art. 68, 1° comma (immunità parlamentare)

R.G. n.: 58/04

Udienza: non fissata

La questione: Il c.d. "Iodo Schifani", oltre a introdurre una particolare prerogativa per le alte cariche dello Stato (subito dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sent. n. 24 del 2004) dà attuazione al primo comma dell'art. 68 Cost. il quale prevede che "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".

La disposizione impugnata, nel tipizzare le attività parlamentari coperte dalla prerogativa, estende la portata dell'insindacabilità anche ad "...ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica, di denuncia politica connessa alla funzione di attività parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento...". Tale attuazione, secondo il Tribunale, "snatura" la ratio dell'art. 68 nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale.

In tal modo l'art. 3 della legge 140/04 violerebbe, oltre al citato art. 68, anche l'eguaglianza e i diritti della persona offesa, "cui si preclude tutela in sede giudiziaria".

E' doveroso informare il lettore che, successivamente all'ordinanza del Tribunale di Roma, la Corte costituzionale ha dichiarato l'infondatezza di analoga questione ritenendo – restrittivamente – che la norma "non elimina affatto il nesso funzionale e non stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell'immunità" (sent. n. 120 del 2004).

Codice della strada L'obbligo della cintura di sicurezza viola i diritti inviolabili dell'uomo?

Autorità: Giudice di pace di Viterbo

Oggetto: art. 172 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285

Parametri: art. 2 (diritti inviolabili), 3 (eguaglianza), 13 (libertà personale) e 32 (diritto alla salute)

R.G. n.: n.d.

Udienza: non fissata

La questione: Il Giudice viterbese, con una colorita ordinanza, dubita della legittimità costituzionale dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza, la cui violazione è punita con la perdita di cinque punti e con la sospensione della patente in caso di reiterazione.

Si osserva che "la violentissima campagna sanzionatoria" ha aggravato "in maniera irrazionale le sanzioni previste" al punto che la mancanza della cintura è punita più severamente di condotte maggiormente pericolose quali il passaggio col semaforo rosso, il sorpasso in curva, la retromarcia in autostrada e l'inversione di marcia in curva.

Per tale ragione, "ritenuto che l'uso o meno dei sistemi di ritenuta al veicolo debba far parte, alla luce dei principi costituzionali delle democrazie, della discrezionalità personale, non potendosi tornare al sistema dittatoriale contro cui si sono sacrificate così tante vite di idealisti", solleva la questione di costituzionalità.

PARCHEGGI Illegittime le fasce blu nei centri urbani?

Autorità: Giudice di pace di Roma

Oggetto: art. 2 comma 1 lettera f della legge di delega n.190/1991

e dell'art.7 comma 1 lettera f del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285

Parametri: art.76 (eccesso di delega), 3 (eguaglianza), 16 (libera circolazione) e 23 (divieto imposizione prestazioni se non in base alla legge)

R.G. n.: n.d.

Udienza: non fissata

La questione: Il Giudice di pace di Roma ha rimesso al Giudice delle leggi la legittimità della normativa in tema di pagamento delle soste nei centri urbani, censurandola sia sotto il profilo formale dell'eccesso di delega, sia in relazione ai precetti costituzionali dell'uguaglianza, della libera circolazione e del divieto di imposizioni personali o patrimoniali se non in base alla legge.

Si afferma nel provvedimento come "nell'accesso ad un servizio pubblico talmente essenziale e generale quale la strada, viene operata una grave discriminazione, privilegiando chi paga il ticket e cioè chi ha maggiori possibilità economiche. Tale preferenza, accordata a chi ha tali possibilità nell'accesso a detto servizio pubblico, viene a realizzarsi, in realtà, sulla base delle condizioni economiche personali dell'utente: a norma dell'articolo 3 Cost., tale criterio non può essere assunto quale metro discriminatorio, violandosi il principio di uguaglianza di trattamento garantito dalla Costituzione".

Sarebbe quindi evidente la differenza di trattamento che ne consegue tra chi è in grado di pagare il ticket (che per una giornata di lavoro raggiunge il livello minimo notevole di 8/10 Euro circa) a fronte di chi non abbia tali possibilità.

In relazione alla violazione del principio di cui all'art.23, si afferma come vada "evidenziato che la tariffazione del parcometro non trova nella legge 490/91 di delegazione alcun criterio di determinazione, lasciandosi tutto al mero arbitrio dell'Esecutivo, in palese violazione dell'articolo 23 Cost.: né migliore sorta è toccata sul punto alla legge n. 85/2001 di Delega per la revisione del nuovo Codice della strada". In merito la Corte costituzionale, con giurisprudenza richiamata nel provvedimento di remissione - ha da tempo sancito il principio che "il carattere impositivo della prestazione non è escluso per il solo fatto che la richiesta del servizio dipenda dalla volontà del privato: ed invero tutte le volte in cui un servizio, in considerazione di una sua particolare rilevanza, venga riservato alla mano pubblica e l'uso di esso sia da considerarsi essenziale ai bisogni della vita, è d'uopo riconoscere che la determinazione autoritaria delle tariffe deve assimilarsi nella realtà ad una vera e propria imposizione patrimoniale. Se è vero che il cittadino è libero di stipulare o no un contratto, è altrettanto vero che questa libertà si riduce alla possibilità di scegliere fra la rinuncia di un bisogno essenziale e l'accettazione di condizioni e di obblighi unilateralmente e autoritariamente prefissati".